

Le scelte delle imprese. La gestione del ciclo attivo e passivo

Le copie non consentono le detrazioni Iva

■ L'introduzione per legge dell'obbligo di fatturazione elettronica anticipata dal 1° luglio 2018 porta con sé, lato «ciclo passivo», l'obbligo per il cessionario o committente di ricezione di tali fatture in formato elettronico, che quindi non può più materializzarle, con l'obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva di tali fatture elettroniche. Rispetto al ciclo passivo, occorre precisare che le fatture di acquisto devono essere ricevute tramite lo Sdi come prova della corretta emissione. Solo poi sarà possibile procedere all'annotazione sul relativo registro e attivare la conservazione digitale. Qualora il fornitore spedisca la fattura elettronica al suo cliente, questa - ancorché identica a quella trasmessa dallo stesso fornitore allo Sdi - non potrà essere considerata giuridicamente come originale, ma sarà sempre una copia. Ciò comporta la conseguenza che qualora lo Sdi non l'abbia recapitata al cliente e il cliente non l'abbia a sua volta scaricata dal sito web delle Entrate, la stessa non potrà essere considerata utile per operare la detrazione dell'Iva e per attuare il processo di conservazione. Le imprese per ricevere con maggiore sicurezza le

fatture devono comunicare ai fornitori l'indirizzo di consegna ovvero potranno preregistrarsi con la propria partita Iva nei servizi online delle Entrate, cosa altamente consigliabile perché in questo caso non servirà alcuna comunicazione alla controparte in quanto l'indirizzo memorizzato sarà prevalente su quello indicato dal fornitore nel file Xml.

L'aspetto importante che avvedendo le fatture passive già in formato elettronico con tutte le informazioni necessarie per una corretta gestione dell'ordine, con un collegamento ai propri sistemi gestionali e contabili, si può avviare una gestione automatizzata delle fasi di contabilizzazione e può effettuarsi il collegamento con gli altri documenti del ciclo passivo (contratto, Ddt e così via). Inoltre in un processo digitale è possibile gestire delle informazioni fondamentali per un corretto presidio fiscale.

Il processo di conservazione digitale del ciclo attivo è più semplice in quanto è gestito dal contribuente e quindi a valle dell'invio allo Sdi e del corretto esito si può procedere alla conservazione digitale anche per lotti di emissione successivi. Uno dei controlli op-

portuni è quello della progressività del numero di emissione della fattura per evitare salti nella conservazione del ciclo attivo. Un altro aspetto importante è quello di conservare con un collegamento logico tra documenti informatici anche le notifiche ricevute dallo Sdi in quanto costituiscono elemento probatorio nell'ambito del processo di recupero del credito.

La modalità di conservazione delle fatture elettroniche dipende sia dallo status del soggetto ricevente, sia dalla "forma" del documento ricevuto. I soggetti titolari di attività di impresa o di lavoro autonomo sono obbligati a conservare le fatture di acquisto ricevute. Le fatture analogiche si possono conservare sia in modo analogico sia in modo digitale, le fatture elettroniche possono essere conservate solo in modo digitale.

Quindi ad esempio per i contribuenti soggetti a regime di vantaggio e forfettari per i quali non è obbligatoria la fattura elettronica possono continuare a trattare la fattura con modalità analogica. Lo stesso vale per le fatture analogiche emesse nel 2018 e ricevute nel 2019 che non essendo state trattate come elettroniche non generano l'obbligo della conservazione sostitutiva.

